

## MODALITÀ DI DECURTAZIONE FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE 2016: IL PARERE DELLA RGS

**Robert Tenuta**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un ente locale, trovandosi in disaccordo con la parte sindacale in ordine alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo del 2016, relativamente alle modalità di applicazione del comma 236 art. 1 della legge 208/2015, ha inoltrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – apposito quesito circa le modalità di decurtazione dei fondi delle risorse decentrate del personale annualità 2016, in applicazione del citato comma 236, art. 1 legge 208/2015.

Si ricorda che il comma 236 dell'art. 1 della legge 208 del 2015 dispone che: *“...a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*.

Ciò premesso, alla luce della circolare n. 12/2016, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2016, ha indicato la corretta determinazione delle decurtazioni come di seguito precisato:

- Costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016
- Confronto del Fondo 2016 con quello del 2015 e decurtazione delle somme eventualmente in eccesso
- Riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

In particolare per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la Ragioneria generale dello Stato fa presente che la stessa andrà operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento (tenendo conto del personale assumibile) ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015.

Con riferimento alle sopraindicate precisazioni contenute nel parere della Ragioneria generale dello Stato si può dedurre che, per la costituzione del fondo del 2017, le amministrazioni devono effettuare le seguenti due operazioni:

1. costituire il fondo 2017 utilizzando le regole dettate dal CCNL
2. se il fondo del 2016 viene superato le amministrazioni devono dare corso alla riduzione per restare entro tale soglia massima, tenendo altresì conto che, in base al Dlgs 75/2017, a partire dall'1.1.2017 non è più richiesta la riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio.

Questo metodo dovrebbe quindi applicarsi anche negli anni successivi, sempre tenendo come tetto massimo il fondo dell'anno 2016.